



Comune di Capannoli

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 16 del 20-06-2012

INDICE

Titolo I - Disposizioni Generali

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Imposta riservata allo Stato
- Art. 3 – Presupposto d'imposta
- Art. 4 - Oggetto d'imposta
- Art. 5 - Abitazione principale – definizione
- Art. 6 - Pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 7 – Aree fabbricabili: base imponibile
- Art. 8 - Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti
- Art. 9 - Soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria
- Art. 10 – Base imponibile
- Art. 11 – Riduzione della base imponibile
- Art. 12 - Aliquote

Titolo II – Esenzioni e riduzioni d'imposta

- Art. 13 – Esenzioni
- Art. 14 – Riduzioni di aliquota e detrazioni d'imposta

Titolo III – Versamenti e dichiarazione

- Art. 15 – Periodicità dell'imposta
- Art. 16 – Versamenti
- Art. 17 – Dichiarazione

Titolo IV – Controlli

- Art. 18 – Accertamento
- Art. 19 – Riscossione coattiva
- Art. 20 - Rimborsi
- Art. 21 – Sanzioni
- Art. 22 – Interessi
- Art. 23 – Contenzioso
- Art. 24 – Funzionario responsabile
- Art. 25 – Incentivi per l'attività di controllo
- Art. 26 – Rinvio dinamico
- Art. 27 – Entrata in vigore

Titolo I - Disposizioni generali

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta Municipale Propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dalle seguenti norme:

- articoli 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23;
- articolo 13 del D.L. n. 201/2011, con le modifiche apportate dalla relativa legge di conversione n. 214/2011;
- articolo 4 del D.L. n. 16/2012 con le modifiche apportate dalla relativa legge di conversione n. 44/2012;
- D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;
- articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di Imposta Municipale Propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso e delle norme contenute nel Regolamento Generale delle Entrate e della Riscossione Coattiva del Comune.

Art.2 - Imposta riservata allo Stato

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria.

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.

3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché alle casistiche assimilate all'abitazione principale, ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli immobili posseduti dal comune siti sul proprio territorio.

Art.3 - Presupposto d'imposta

1. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa ed ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Art.4 – Oggetto d'imposta

1. Le fattispecie impositive sono quelle definite dall'art.2 del D. Lgs. n. 504/1992 ovvero:

- a) Il fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Tra i fabbricati sono ricompresi quelli rurali adibiti ad abitazione principale e quelli strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
- b) L'area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'approvazione di strumenti attuativi del medesimo. Come disciplinato dall'art. 8 del presente regolamento, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura

- ed all'allevamento di animali.
- c) Il terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, compreso il terreno incolto.

Art.5 - Abitazione principale – definizione

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Art.6 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Le pertinenze dell'abitazione principale, così come definite dagli artt. 817 e 818 del Codice Civile, si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

Art.7 – Aree fabbricabili: base imponibile

1. Il valore dell'area fabbricabile è quello venale in comune commercio, così come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dall'art. 8 comma 4 del D. Lgs. n. 23/2011.

2. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

3. Allo scopo di cui al precedente comma 2 la Giunta Comunale può costituire una commissione con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi il responsabile dell'Ufficio Tributi, quello dell'Ufficio Urbanistica, quello dell'Ufficio Tecnico ed eventuali componenti esterni delle categorie interessate e degli uffici statali competenti.

4. I valori stabiliti dal Comune valgono anche per gli anni successivi, qualora non si deliberi diversamente.

5. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

6. Le norme dei precedenti commi si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati, agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 504/1992.

Art.8 – Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

1. I soggetti richiamati dal comma 1, lettera b), secondo periodo dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

2. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, per le aree fabbricabili su cui esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed

all'allevamento di animali possono ottenere, con specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

3. La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che:

- a) il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
- b) il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.

4. La domanda deve essere presentata, a pena di nullità, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta ed ha effetto a partire dal 1° gennaio dello stesso anno d'imposta e per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni. La domanda è redatta in carta semplice e deve contenere tutti i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- b) l'ubicazione dei terreni di proprietà e l'indicazione del foglio, della particella, del subalterno degli stessi;
- c) la dichiarazione del tipo di conduzione agricola esercitata su ogni particella di terreno edificabile;
- d) copia del certificato di iscrizione nella previdenza agricola.

Art.9 - Soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria

1. I soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria sono: il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

4. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa in sede di separazione o divorzio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione per tutta la durata dell'assegnazione.

Art.10 – Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. n. 504/1992 e dall'art. 13 commi 4 e 5 del D.L. n. 201/2011.

Art. 11 – Riduzione della base imponibile (articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 32 del 31/07/2013)

1. La base imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 42/2004;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Si intendono inagibili o inabitabili gli immobili, oppure le unità immobiliari interne ad un più ampio fabbricato, di fatto non utilizzati, il cui degrado fisico sopravvenuto non risulti superabile con interventi di manutenzione straordinaria. A titolo esemplificativo, le unità immobiliari si possono ritenere inagibili o inabitabili se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose e/o persone, con rischi di crollo parziale o totale;**
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose e/o persone, con rischi di crollo parziale o totale;**
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione e/o ripristino atti ad evitare danni a cose e/o persone;**
- d) non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento, o al mancato allacciamento di utenze e/o di impianti (gas, luce, acqua, fognature). Tali interventi sono quelli non necessari al superamento dei parametri d'inagibilità o inabitabilità dell'immobile.**

3. Nel caso in cui il fabbricato inagibile o inabitabile sia oggetto di variazione catastale con attribuzione della categoria F, l'imposta sarà calcolata sul valore dell'area edificabile secondo la capacità volumetrica dell'immobile.

4. Il Comune si riserva di controllare la veridicità della dichiarazione sostitutiva rilasciata dal contribuente a dimostrazione dell'inagibilità o inabitabilità, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale o professionista esterno. Nel caso in cui la dichiarazione risulti non veritiera, le spese sostenute dal Comune sono poste a carico del contribuente, fatte salve le ulteriori sanzioni e condanne previste per le dichiarazioni mendaci.

5. La condizione di inagibilità o inabitabilità cessa dalla data di inizio dei lavori di risanamento, ristrutturazione, etc.

6. Il Comune potrà disporre provvedimenti atti ad evitare che l'immobile dichiarato inagibile o inabitabile per incuria e abbandono nel tempo, vada in rovina, con conseguente pericolo per l'igiene, la salute e la sicurezza pubblica.

7. La riduzione dell'imposta per inagibilità o inabitabilità, se riconosciuta, si applica dalla data di presentazione della perizia oppure dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Art. 12 – Aliquote

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio nel quale le stesse vengono applicate. La misura delle aliquote e della detrazione è fissata entro i limiti disposti dalla legge nazionale. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

Titolo II – Esenzioni e riduzioni d'imposta

Art.13 – Esenzioni

(articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 32 del 31/07/2013)

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili così come individuati dall'art. 7 comma 1 lettere b), c), d), e), f), ed i) del D. Lgs. n. 504/1992 e dall'art. 9 comma 8 del D. Lgs. n. 23/2011, nello specifico:

- Lett. b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- Lett. c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'[articolo 5-bis del decreto](#)

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- Lett. d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- Lett. e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- Lett. f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- Lett. i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. Con il presente regolamento si stabilisce che l'esenzione di cui all'art. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs. n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986 (enti non commerciali), si applica soltanto agli immobili ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

3. Sono esentati gli immobili di proprietà del Comune a qualsiasi uso destinati.

4. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

**Art.14 – Riduzioni di aliquota e detrazioni d'imposta
(articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 12/04/2013)**

1. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle seguenti fattispecie:

- a) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizione che la stessa non risulti locata.

2. In sede di determinazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota base per le seguenti fattispecie:

- a) abitazioni (immobili di categoria catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10) locate con regolare contratto registrato;

b) abitazioni (immobili di categoria catastale A con esclusione della categoria catastale A/10) date in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (figli/genitori) ed in linea collaterale entro il 2° grado (fratelli/sorelle), residenti nell'abitazione. Tale riduzione di aliquota si applica ad una sola unità immobiliare posseduta oltre all'abitazione principale.

3. Per ottenere le riduzioni di aliquota deve essere presentata un'apposita richiesta, a pena di nullità, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta. Le riduzioni di aliquota spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni previste e quindi hanno effetto per lo stesso anno d'imposta e per gli anni successivi fino a quando permangono le condizioni.

4. Le richieste di riduzione relative all'anno d'imposta 2012 potranno essere presentate entro il

31 dicembre 2013.

5. La sola detrazione per l'abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

6. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di destinazione, indipendentemente dalla quota di possesso. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare i 400 euro.

Titolo III – Versamenti e dichiarazione

Art.15 – Periodicità dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Nel caso in cui vi siano stati più passaggi di proprietà in un mese il soggetto passivo è colui che ha detenuto il bene per il maggior numero di giorni.
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art.16 – Versamenti

1. L'Imposta Municipale Propria viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale in autoliquidazione.
2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore fino a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il versamento delle imposte dovute per l'intero periodo della procedura concorsuale è effettuato dal curatore fallimentare, ovvero dal commissario liquidatore, entro il termine di 3 mesi dalla data di emissione del decreto di trasferimento degli immobili.
4. I versamenti effettuati da un contitolare si considerano regolarmente eseguiti anche per conto degli altri soggetti obbligati, purché l'imposta risulti totalmente assolta per tutti gli immobili e per l'anno di riferimento.
5. L'imposta non si versa quando l'importo complessivo annuo è inferiore a 12 euro.
6. Le modalità di compensazione, sospensione e dilazione dei pagamenti del tributo sono disciplinate nel Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Art.17 – Dichiarazione

1. Il modello di dichiarazione è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
2. Il termine per la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Municipale Propria è fissato al 31 Ottobre di ogni anno per comunicare le variazioni intervenute nell'anno di imposta precedente.

3. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria.

4. Non si presenta la dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria quando gli elementi oggetto di dichiarazione sono contenuti in atti per i quali si applicano le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del D. Lgs. n. 463/1997 concernente la disciplina del Modello Unico Informatico.

5. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione in tutti i casi non previsti nei commi 3 e 4 del presente articolo e dai quali consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D. Lgs. n. 504/1992, la dichiarazione attestante l'avvio della procedura concorsuale deve essere presentata dal curatore fallimentare, ovvero dal commissario liquidatore, entro il termine di 90 giorni dalla data della loro nomina.

7. Per l'anno di imposta 2012 la banca dati dell'Imposta Municipale Propria è costituita dalla Banca Dati I.C.I. comunale che sarà integrata delle dichiarazioni che il contribuente presenterà a norma dell'emanando Decreto Ministeriale.

8. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili.

Titolo IV – Controlli

Art.18 - Accertamento

1. L'attività di liquidazione ed accertamento è disciplinata dall'art.11 commi 3-5 del D. Lgs. n. 504/1992, dall'art. 9 comma 7 del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art.1 commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, nonché dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Art.19 – Riscossione coattiva

1. L'attività di riscossione coattiva è disciplinata dall'art. 12 del D. Lgs. n. 504/1992, dall'art. 9 comma 7 del D. Lgs. n. 23/2011, dall'art.1 comma 163 della Legge n. 296/2006 nonché dalle norme contenute nel Regolamento Generale delle Entrate e della Riscossione Coattiva del Comune.

Art.20 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, esclusivamente per quanto riguarda il tributo di spettanza comunale, secondo quanto stabilito dalla legge n. 296/2006 art.1 comma 164 e dall'art. 9 comma 7 del D. Lgs. n. 23/2011, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Art.21 – Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili sono disciplinate dall'art. 14 del D. Lgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre norme vigenti in materia.

Art. 22 – Interessi

1. Gli interessi relativi all'Imposta Municipale Propria sono disciplinati nel Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Art.23 – Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le norme del D. Lgs. n. 546/1992 in materia di Contenzioso Tributario e del Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Art.24 – Funzionario Responsabile

1. Con Delibera di Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 504/92 è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Art.25 – Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento dell'Imposta Municipale Propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del servizio tributi.

Art.26 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art.27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'anno di imposta 2012.